



N. 21 del 14/03/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Versamento Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale di cui alla Legge 160/2019 per l'anno 2022 - determinazioni.

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** , e successivamente, nella Sala delle proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con decreto sindacale prot. n. 3 del 23/03/2020, confermati con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30/07/2020. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet.

Sono intervenuti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA GUERZONI	Sindaco	Si
2	DANIELA TEBASTI	Vice Sindaco	Si
3	MARCELLO MESSORI	Assessore	Si
4	LUISA ZACCARELLI	Assessore	Si
5	FILIPPO PETACCHI	Assessore	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza ROCCHI MARCELLA VIENNA in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALE

Presa visione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- art. 1, comma 819, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale il predetto canone è costituito: da una componente avente per presupposto l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e da una componente avente per presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 26/03/2021 il Comune di Campogalliano ha istituito i Canoni di cui al comma 816 e 837 della succitata Legge 160/2019 ed approvato il relativo Regolamento;

Rilevato che per l'anno 2021 - tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure adottate a livello nazionale al fine di limitarne la diffusione - sono state previste diverse ipotesi di esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale, con riferimento all'occupazione suolo e con riferimento al Canone Mercatale; tale esenzioni, introdotte con la finalità di sostenere il tessuto economico del territorio, sono state disciplinate all'interno del Regolamento agli articoli 46 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021 per quanto concerne il canone di cui al comma 816 e 61 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021 per quanto concerne il canone di cui al comma 837;

Rilevato in particolare che con riferimento al Canone Unico - presupposto occupazione di suolo - per l'anno 2021 sono state previste le seguenti esenzioni (art. 46):



- a) occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;
- b) occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);
- c) occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;
- d) occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);
- e) occupazioni di suolo realizzate dai titolari delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di Taxi con riferimento alla piazzola di sosta occupata.

Rilevato altresì che con riferimento al Canone Mercatale (art. 61) è stata prevista l'esenzione dal pagamento fino al 31 dicembre 2021 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti "spuntisti", nonché dai produttori agricoli; trattasi di agevolazione spettante per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale;

Dato atto che nel corso del 2021 anche il legislatore nazionale è intervenuto con successivi interventi (da ultimo art. 30 del D.L. n. 41/2021 cd. decreto Sostegni) in materia di Canone Unico Patrimoniale – presupposto occupazione suolo - e Canone Mercatale disponendo in particolare l'esenzione sino al 31/12/2021 per le occupazioni realizzate da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e da titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Rilevato che il comma 706 della Legge 234/2021 ha ulteriormente prorogato le predette misure disponendo sino al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento con riferimento alle occupazioni realizzate da imprese di pubblico esercizio di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e da titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Precisato altresì che il comma 6 dell'art. 65 del D.L. 65/2021 ha disposto sino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni realizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi;

Precisato inoltre che il DL 228/2021 "milleproroghe" ha prorogato, fino al 30 giugno 2022, l'applicazione delle misure di semplificazione per il commercio su area pubblica e i pubblici esercizi di cui all'articolo 9 ter, commi 4 e 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche ed i pubblici esercizi);

Rilevato che con riferimento alla scadenza del termine di versamento del Canone Unico Patrimoniale – componente occupazione suolo – e del Canone Mercatale per l'anno 2022, il vigente Regolamento prevede:



1. Canone unico componente occupazione permanente suolo – Art. 48 Regolamento: Il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00.
2. Canone unico componente occupazione temporanea suolo – Art. 49 Regolamento: Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 250,00.
3. Canone mercatale soggetti titolari di posto fisso – Art. 62 Regolamento: Il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00.

Ritenuto che il quadro normativo in materia di esenzioni Canone Unico Patrimoniale – componente occupazione suolo – e Canone Mercatale risulti suscettibile di ulteriori interventi anche al fine di allineare i diversi termini ad oggi previsti (31 marzo con riferimento ad esenzione dal pagamento per occupazioni realizzate da imprese di pubblico esercizio di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e da titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche – 30 giugno con riferimento all'applicazione delle misure di semplificazione per il commercio su area pubblica e i pubblici esercizi – 30 giugno con riferimento all'esenzione dal pagamento prevista per occupazioni dello spettacolo viaggiante e attività circensi);

Ritenuto opportuno alla luce di quanto esposto prevedere un differimento della scadenza di versamento dei Canoni di cui alla Legge 160/2019 al 30 settembre 2022 esclusivamente per le fattispecie che hanno beneficiato per il 2021 dell'esenzione dal pagamento ed in particolare per:

- a) occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;
- b) occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);
- c) occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;
- d) occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);
- e) occupazioni di suolo realizzate dai titolari delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di Taxi con riferimento alla piazzola di sosta occupata;
- f) occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti "spuntisti", nonché dai produttori agricoli.

Ritenuto in particolare – con riferimento alle sopra richiamate occupazioni – prevedere le seguenti scadenze:



1. Canone unico comma 816 Legge 160/2019 - componente occupazione permanente suolo: limitatamente all'anno 2022 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 30 settembre. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2022 risultano avere le seguenti scadenze: 30 settembre (scadenza termine versamento prime tre rate) e 31 dicembre.
2. Canone unico comma 816 Legge 160/2019 - componente occupazione temporanea suolo: per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2022 risultano avere le seguenti scadenze: 30 settembre (scadenza termine versamento prime tre rate) e 31 dicembre.
3. Canone mercatale comma 837 Legge 160/2019 soggetti titolari di posto fisso: limitatamente all'anno 2022 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 30 settembre. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2022 risultano avere le seguenti scadenze: 30 settembre (scadenza termine versamento prime tre rate) e 31 dicembre.

Dato atto che tale misura - oltre a rappresentare un'ulteriore forma di sostegno disposta dall'Amministrazione Comunale a favore degli operatori colpiti dalle diverse restrizioni susseguitesi nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ha la finalità di individuare una scadenza di pagamento successiva al termine del periodo di esenzione dal pagamento al momento ancora suscettibile di variazioni;

Rilevato che, con riferimento alla possibilità di differire il termine di versamento del Canone di cui alla Legge 160/2019, il vigente Regolamento prevede che con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti in diverse ipotesi tra cui la presenza di epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione."

Rilevato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) è stato prorogato da ultimo sino al 31 marzo 2022;

Precisato che non vengono modificate con il presente atto le scadenze di pagamento relative al Canone Unico Patrimoniale - componente esposizione pubblicitaria e occupazione suolo - per tutte le fattispecie non espressamente richiamate nel presente atto; si rimanda pertanto a quanto previsto da apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 26/03/2021;

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale trattandosi di mero differimento di termine di versamento per alcuni soggetti;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

Delibera di GIUNTA nr. 21 del 14/03/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.



- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti n. 5,

DELIBERA

1. **di prendere** atto di quanto dettagliatamente esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
2. **di disporre** il differimento al 30 settembre 2022 del termine di scadenza per il versamento dei Canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837 con riferimento alle seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;
 - b) occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio,...);
 - c) occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi), per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;
 - d) occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);
 - e) occupazioni di suolo realizzate dai titolari delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di Taxi con riferimento alla piazzola di sosta occupata;
 - f) occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti "spuntisti", nonché dai produttori agricoli;
3. **di prevedere** in particolare per le predette occupazioni le seguenti scadenze di versamento:
 - Canone unico comma 816 Legge 160/2019 - componente occupazione permanente suolo: Limitatamente all'anno 2022 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 30 settembre. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2022 risultano avere le seguenti scadenze: 30 settembre (scadenza



termine versamento prime tre rate) e 31 dicembre.

- Canone unico comma 816 Legge 160/2019 - componente occupazione temporanea suolo: Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2022 risultano avere le seguenti scadenze: 30 settembre (scadenza termine versamento prime tre rate) e 31 dicembre.

- Canone mercatale comma 837 Legge 160/2019 soggetti titolari di posto fisso: Limitatamente all'anno 2022 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 30 settembre. Qualora il Canone sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali che per l'anno 2022 risultano avere le seguenti scadenze: 30 settembre (scadenza termine versamento prime tre rate) e 31 dicembre.

4. **di precisare** che non vengono modificate con il presente atto le scadenze di pagamento relative al Canone Unico Patrimoniale - componente esposizione pubblicitaria e occupazione suolo - per tutte le fattispecie non espressamente richiamate nel presente atto; si rimanda pertanto a quanto previsto al riguardo da apposito Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 26/03/2021;
5. **di pubblicizzare** tempestivamente il presente atto al fine di dare adeguata informazione ai contribuenti interessati dal differimento del termine di versamento dei Canoni di cui alla Legge 160/2019 commi 816 e 837;
6. **di trasmettere** il presente atto ad ICA srl – società concessionaria della riscossione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 della Legge 160/2019 al fine di provvedere in tempi utili alla spedizione degli avvisi di pagamento per l'anno 2022.

DELIBERA INOLTRE

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile a pubblicizzare adeguatamente la misura adottata con il medesimo.



Deliberazione di Giunta nr. 000021 in data 14/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale

ROCCHI MARCELLA VIENNA